FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

11/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. MATTIA CECHET, [redacted] tesserato FIBIS n. FB59A570;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, e 18 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto delegato regionale FIBIS Consuelo Di Masi.

A tale esposto seguivano indagini della Procura Federale volte ad accertare il contenuto dell'esposto, sotto il profilo del mancato versamento di somme bonificate all'incolpato a titolo di tesseramenti atleti e affiliazioni CSB.

All'udienza del 14 febbraio 2018 nessuno era presente per il tesserato, il quale tuttavia ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Il P. F. in udienza, illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione di anni 2 di sospensione da tutte le attività federali e di € 2.000,00 di ammenda ex artt. 1 e 17, commi 2 e 3 del vigente Reg. Giust.

Il tesserato, sostanzialmente, nella propria memoria afferma essersi trattato di un errore, si dichiara disponibile a riparare il danno economico cagionato e chiede che venga riconosciuta la propria buona fede e, conseguentemente, che non venga applicata alcuna sanzione disciplinare.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Viene contestato di essersi appropriato, in qualità di delegato FIBIS, di somme di denaro destinate alle quote di affiliazione e tesseramento.

Il sig. CECHET avrebbe, quindi, incassato le quote dai tesserati e dai CSB, omettendo di trasferirle, come dovuto, alla Federazione.

La difesa dell'incolpato pare, in realtà, non contestare il fatto storico in sè, quanto piuttosto "giustificare" il mancato versamento, dovuto alla "gravosità" dell'impegno.

Le condotte appropriative, in ambito federale, sono certamente molto gravi.

Di contro le giustificazioni addotte non risultano convincenti e non rivestono sicuramente carattere scriminante.

D'altronde non si può neanche ragionevolmente sostenere che si tratti non di omesso ma solo di ritardato versamento perché il lasso di tempo trascorso dalla data di ricezione è tale da non poter dubitare della consumazione dell'illecito.

Unico elemento che riveste una valenza attenuante è l'ammissione dello *status quo* da parte dell'interessato che si è impegnato a versare quanto da loro illegittimamente trattenuto, seppur in maniera tardiva.

Tale atteggiamento, unitamente al corretto comportamento processuale, inducono a ritenere di poter contenere la sanzione da infliggere, tenuto conto che, rispetto alle passate decisioni di questo Tribunale, è ora possibile comminare, unitamente alla sanzione della sospensione, quella (forse più appropriata in casi del genere) pecuniaria.

Si ritiene congruo, pertanto, infliggere la sanzione di anni 2 di sospensione da ogni attività Federale all'incolpato, oltre all'ammenda di € 2.000,00

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato **MATTIA CECHET in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 2 e di € 2.000,00 di ammenda;**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 15 febbraio, 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia

PROCURA FEDERALE
ATTO DEFERIMENTO

Procedimento n. 11/2017 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti del tesserato:
SIG. MATTIA CECHET, TESSERATO FIBIS FB59A570;
il Procuratore Federale,
letto l'esposto del delegato regionale della Fibis Consuelo di Masi, espletate le indagini di rito, si rileva quanto segue.
Nella stagione 2015/16 il Sig. Cechet ricopriva l'incarico di delegato provinciale di Gorizia e Trieste per la Fibis ed in tale veste egli era deputato a raccogliere il tesseramento e le affiliazioni per conto della federazione stessa nell'ambito territoriale di competenza.
Risulta agli atti quanto segue:
-per quanto concerne il sodalizio sportivo BC Break Point ASD detto circolo effettuava plurimi bonifici al delegato Cechet ai fini dell'iscrizione di 35 giocatori, per la stagione sportiva 2015/2016, oltre che la quota di affiliazione per euro 140,00 (le somme versate al Cechet per il solo tesseramento risulta pari ad euro 1190,00). Dall'esame delle fonti di prova raccolte risultano effettivamente iscritti solo 24 giocatori in luogo dei 35 effettivamente paganti (non risulterebbero iscritti infatti i signori MAHORCIC, RAVETTI, REMOLI, KRALJEVIC, VECCHIET, TINUNIN, ANDREUTTI, CERNIGOI, NADJI, TELL, COLLICA, CONTENTO), risultano dunque somme indebitamente trattenute dal delegato provinciale che le incassava dall'affiliato Break Point e non procedeva a tesserare gli atleti del sodalizio;
-per quanto concerne il sodalizio sportivo Lucky's Cue Club (attualmente denominato come Triple Diamond) detto circolo effettuava plurimi bonifici al delegato Cechet ai fini dell'iscrizione di 31 giocatori, per la stagione sportiva 2015/2016, oltre che la quota di affiliazione per euro 140,00 (le somme versate al Cechet per il solo tesseramento risulta pari ad euro 1020,00). Dall'esame delle fonti di prova raccolte risultano effettivamente iscritti solo 17 giocatori in luogo dei 31 effettivamente paganti (non risulterebbero iscritti i signori PERCOCO MARCO E RINALDO, CAUS RICCARDO, ZORONI GIULIA, ANTONINO MAIMONE, ELVIS MOMASIN, GENNARO FUSCO, DIKANOVIC MARCKO, MARCO POCEKO), risultano dunque somme indebitamente trattenute dal delegato provinciale che le incassava dall'affiliato Lucky's Cue Club e non procedeva a tesserare gli atleti del sodalizio;
-per quanto concerne il sodalizio sportivo LUDOMANI (attualmente estinto) risultano pagate 14 quote per 9 tesserati, regolarmente tesserati dal Cechet. Non si è raggiunta la prova del versamento di ulteriori somme per altri e diversi atleti, come da documentazione allegata in atti.
-ritenute dunque violate, con le condotte di cui sopra, le norme di cui agli artt. 1, comma 1, 18 ter reg. giustizia vigente, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica;
considerato che la condotta sopra descritta ha comportato l'apertura nei confronti del tesserato di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia Fibis vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, li contesta al tesserato destinatario della presente mediante formale atto di deferimento e chiede al Tribunale federale fissarsi udienza disciplinare.

Si notifichi a mezzo raccomandata ar al tesserato citato.
Si trasmetta il fascicolo al Tribunale federale.
Bologna, il 11/9/17

La Procura Federale della FIBIS Avv. Massimiliano Canè